

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA STRADE DEL VINO, DELL'OLIO E DEI SAPORI

Art. 1 - Denominazione

Tra le Associazioni riportate in calce è costituita una Federazione senza scopo di lucro denominata **Federazione Italiana Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori** ai sensi del d.lgs. n°117/2017 e s.m.i., (di seguito anche " Strade Vino Italia").

Art. 2 - Sede

La Federazione ha sede presso la Fondazione FICO "SPAZIO 118" Parco FICO Eataly World, via Paolo Canali, 8 – 40127 Bologna.

Art. 3 - Durata

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopo

La Federazione ha per scopo:

- La valorizzazione e la promozione, attraverso il turismo, delle produzioni vitivinicole ed agricole, delle attività agroalimentari, della produzione delle specialità enogastronomiche e delle produzioni dell'economia ecocompatibile;
- L'incentivo dello sviluppo economico territoriale mediante la promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi, onde favorire azioni di commercializzazione turistica delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori d'Italia individuando i mercati o i target, e dotandosi di eventuali strutture adatte allo scopo;
- La promozione e l'organizzazione diretta di mostre, convegni e manifestazioni in campo vitivinicolo, turistico o complementare;
- Lo studio, la realizzazione e la diffusione di materiale illustrativo di qualsiasi natura relativo alla Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori;
- Lo svolgimento di attività formative dirette alla valorizzazione delle peculiarità agroalimentari, storiche e ambientali presenti nell'ambito delle singole Strade;
- L'adesione o la collaborazione con organismi rappresentativi delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e prodotti tradizionali e prodotti di montagna d'Italia;
- La ricezione di contributi ed erogazioni da parte di Enti pubblici di qualsiasi natura (Regione, Comuni, altro) e da soggetti privati esclusivamente per il perseguimento delle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto;
- Il perseguimento delle finalità statutarie anche in partecipazione con Enti e strutture di qualsiasi natura e la partecipazione ad iniziative organizzate da terzi, purché aventi finalità analoghe o non confliggenti con quelle statutarie;
- L'organizzazione di attività turistiche di interesse culturale, paesaggistico ed enogastronomico;

- Il sostegno all'integrazione socioeconomica tra viticoltura, turismo, enogastronomia e lo svolgimento di attività connesse nel campo della cultura, dell'informazione anche attraverso la realizzazione di iniziative di animazione e caratterizzazione dell'area di riferimento;
- La promozione territoriale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori d'Italia;
- La valorizzazione territoriale delle Strade associate come strumento di tutela e accrescimento del prestigio delle rispettive aree di produzione;
- La collaborazione alle attività delle singole Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori d'Italia in rapporto ad altri soggetti che operano con le medesime finalità e con gli enti pubblici di riferimento;
- L'accompagnamento delle Strade nell'applicazione della normativa di riferimento, La promozione di nuove norme, e la collaborazione all'attività legislativa e regolamentare attinenti alla disciplina specifica;
- Il sostegno e la promozione della Federazione presso gli organismi decisionali di riferimento.

La Federazione si propone inoltre come struttura di servizi per enti, associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano con gli scopi della Federazione medesima.

La Federazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.

La Federazione potrà svolgere anche attività di formazione, di ricerca, di progettazione, di gestione di servizi, di consulenza, di rappresentanza, attività editoriale.

Art. 5 - Quota di Iscrizione e Quota annuale

L'Assemblea della Federazione di cui al successivo art. 9 ha potestà decisionale sull'importo della quota di ammissione a socio e sulla quota annuale di associazione alla Federazione Italiana.

Art. 6 - Ammissione dei Soci

Possono essere ammessi a soci della Federazione Italiana, le Associazioni e Federazioni legalmente costituite, riconosciute dalla propria Regione e operative, che presentino un bilancio consuntivo annuale e convochino almeno una volta l'anno l'assemblea dei soci.

L'adesione dei nuovi soci nella Federazione è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, redatta a cura dei soggetti interessati.

In base alle domande di ammissione pervenute, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti circa l'ammissione dei nuovi soci alla Federazione.

Le sedute del Consiglio Direttivo per l'ammissione dei nuovi soci si svolgono con cadenza mensile, anche in modalità conference call.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli interessati possono ricorrere alla procedura prevista dall'art. 23 co. 3 d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Le Associazioni già aderenti al Coordinamento nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori mediante il protocollo d'Intesa del 6 dicembre 2017, sono ammesse a soci con il pagamento della quota di ammissione e della quota annuale di associazione al Coordinamento nazionale.

Art. 7 - Doveri dei soci

L'appartenenza alla Federazione ha carattere libero e volontario; essa impegna peraltro gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 8 - Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Consiglio Direttivo
- La Segreteria
- Il Comitato Tecnico Scientifico
- L'Organo di Controllo

Art. 9 - Assemblea

Tutti gli associati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale dall'Assemblea regolarmente costituita. Ciascun associato ha il diritto di prendere parte ai lavori e alle deliberazioni dell'Assemblea.

All'Assemblea si applicano le disposizioni di cui all'art.24 del d.lgs. n°117/2017 e s.m.i.

Le Competenze inderogabili dell'Assemblea sono stabilite dall'art. 25 del d.lgs. n°117/2017 e s.m.i.

È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci potrà essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno e comunque non meno di una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio ovvero per la delibera delle attività del Coordinamento Nazionale e, a scadenza, per la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci può essere convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale.

In ogni caso, l'Assemblea potrà essere convocata qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 comma 2 del Codice Civile.

Le convocazioni delle Assemblee debbono effettuarsi tramite e-mail o pec ad ogni singolo associato almeno 7 (sette) giorni prima; tuttavia, tale termine potrà essere derogato in comprovati casi di necessità o urgenza.

Art. 11 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o comunque, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 12 - Deliberazioni e costituzione dell'Assemblea

Le competenze inderogabili dell'Assemblea, sulle quali la stessa è chiamata a deliberare, sono elencate all'art. 25 del dlgs 117/2017.

Con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui all'art.21 del Codice Civile.

Sono ammessi l'intervento per delega e mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità di cui all'art. 24 comma 3 e 4 del d.lgs. n°117/2017 e s.m.i.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario, nominato dal Presidente fra i presenti.

In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di tre ore dalla prima, essa è validamente costituita con la presenza di almeno i due quinti dei soci.

L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli stessi.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente dirige la Federazione e ne ha la legale rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Federazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito a tutti gli effetti e disgiuntamente dal Vicepresidente.

Art 14 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o grave impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra gli associati in rappresentanza delle ripartizioni geografiche d'Italia così definite: Nord Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta), Nord Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana e Umbria), Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e Isole (Sicilia e Sardegna).

Gli eletti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo vengono a scadere contemporaneamente a prescindere dalla data di assunzione della carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dai 2/3 del Consiglio Direttivo tutte le volte lo si ritenga opportuno e comunque non meno di una volta l'anno, anche in modalità conference - call.

Al suo interno, il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vicepresidente.

Potrà inoltre nominare un Direttore, individuato tra i componenti degli organi della Federazione nel caso in cui lo svolgimento dell'attività associativa lo renda necessario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il rinnovo delle cariche ha luogo nell'assemblea ordinaria, convocata in sede di approvazione del bilancio.

Nell'intervallo fra una assemblea e un'altra, in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, l'Assemblea procede con una nuova nomina all'interno dell'area geografica rappresentata dal Consigliere uscente.

Il Presidente scioglie il Consiglio Direttivo qualora i membri vacanti siano superiori alla metà; successivamente, egli procede con la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo dell'intero organo.

Al Consiglio direttivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. n°117/2017 e s.m.i.

Art. 16 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Federazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci da sottoporre all'assemblea;
- c) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci a seguito delle delibere di ammissione di nuovi soci (art. 6), di presa d'atto delle dimissioni e di accertamento della perdita della qualifica di socio (art. 7) adottate nell'anno precedente;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci, questi ultimi selezionati in ragione della loro professionalità e quali esperti nella materia o settore oggetto del parere o studio;
- e) eleggere, fra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 – La Segreteria

La Segreteria opera in stretto accordo con il Presidente e il Vice Presidente e con gli altri organi della Federazione. A titolo esemplificativo cura l'organizzazione di riunioni ed eventi, prepara testi e presentazioni per meeting ed eventi, stende i verbali degli incontri, cura la comunicazione interna ed esterna, partecipa alla stesura di documenti, supporta l'operatività, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è istituito a supporto del Consiglio Direttivo nell'esercizio delle proprie competenze e nell'attività di programmazione e progettazione ovvero per approfondire le tematiche di cui all'art. 4 e proporre ogni altra azione utile a garantire una corretta e sollecita interazione tra i membri dell'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da professionisti, docenti ed esperti nel campo del turismo, agroalimentare, enologia, storia dell'enologia, antropologia vitivinicola, economia agricola, pianificazione territoriale, marketing turistico, paesaggio, patrimonio artistico-culturale, ed è nominato, su proposta dei membri del Consiglio Direttivo e/o delle Strade associate, dal Presidente.

Il Comitato Tecnico Scientifico è coordinato da due coordinatori individuati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo o dal Direttore se nominato.

Ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico potranno, di volta in volta, essere invitate le Amministrazioni interessate, le Università, Enti, Associazioni di categoria e Istituzioni culturali o professionali interessate dei temi trattati, al fine di favorire la più ampia partecipazione ai lavori e condivisione degli esiti.

Il Comitato Tecnico Scientifico collabora con la Segreteria nell'organizzazione di riunioni ed eventi, stesura di documenti, comunicazione interna ed esterna.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale remunerazione dei membri del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato dall'Assemblea qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 30 comma 2 e 4 del d.lgs. n°117/2017 e s.m.i., o sia ritenuto opportuno dal Presidente.

All'Organo di Controllo, qualora nominato, si applicano le disposizioni di cui all'art 30 del d.lgs. n°117/2017 e s.m.i., e comunque:

- dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili;
- vigila sulla sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può assistere alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo;
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. n°117/2017 e s.m.i.; Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- L'Assemblea può deliberare l'eventuale remunerazione dell'Organo di Controllo.

Art. 20 - Cariche Sociali

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili; coloro che sono nominati in sostituzione dei membri venuti a cessare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. Tutte le cariche sono onorifiche. Agli eletti alle cariche sociali può essere riconosciuto, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, un rimborso per le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 21 - Logo della Federazione

Il Logo della Federazione Italiana è caratterizzato da un simbolo grafico e che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Art. 22 - Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione Italiana, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori che provvedano a tutte le necessarie formalità ed operazioni, determinando le norme cui dovranno attenersi, compresi i poteri e i compensi loro spettanti.

Qualora la Federazione Italiana avesse un patrimonio, lo stesso sarà devoluto ad organismi od enti pubblici che perseguano finalità analoghe a quelle della Federazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Scioglimento del singolo rapporto associativo

Il singolo rapporto associativo si scioglie per le seguenti cause:

- a. Recesso, da comunicare al Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata o pec che produrrà i suoi effetti al termine dell'esercizio;
- b. Cessazione dell'attività o comunque venir meno dei requisiti per l'ammissione alla Federazione; essa ha effetto immediato;
- c. Esclusione, motivata da morosità nel versamento delle quote, frode ai danni della Federazione, abuso del logo della Federazione, inadempienza alle norme statutarie.
- d. Scioglimento della Strada o delle Federazioni.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo e gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi motivo, di far parte della Federazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

L'Associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti della federazione, violi le disposizioni del presente statuto o del relativo regolamento se previsto, o comunque provochi con il proprio comportamento danno agli interessi della federazione, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità del comportamento adottato:

- a. richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri dell'associato, con l'avvertimento che, in mancanza, potrà trovare applicazione una sanzione di maggiore gravità
- b. sospensione per tutto l'esercizio in corso di ogni e qualsiasi diritto connesso alla qualità di associato;
- c. sanzione pecuniaria da definirsi a cura del Consiglio direttivo a seconda della gravità della mancanza;
- d. esclusione dalla Federazione, nei casi di cui al precedente Articolo 7 o per altri gravi motivi individuati dal Consiglio direttivo;

Il ritardo nel pagamento dei contributi associativi determina l'applicazione di un interesse di mora pari all'interesse legale in vigore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento dei contributi medesimi.

L'esclusione obbliga il socio al pagamento delle quote pregresse fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla notifica di esclusione.

Il Consiglio direttivo che adotti un provvedimento sanzionatorio deve comunicare all'interessato la sanzione stabilita, mediante lettera raccomandata o pec nella quale sia altresì contestato all'interessato, in modo preciso e dettagliato, il comportamento che ha dato luogo alla sanzione stessa.

Contro il provvedimento allo stesso Consiglio di Amministrazione, l'interessato può presentare reclamo scritti difensivi e richiesta di essere udito, fornendo le proprie giustificazioni in forma scritta ed allegando gli eventuali documenti e prove a proprio discarico. In caso di reclamo il Consiglio direttivo è tenuto entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso. Il reclamo da parte dell'associato non sospende l'efficacia del provvedimento sanzionatorio fino all'eventuale modifica o annullamento del provvedimento stesso da parte del Consiglio direttivo.

Art. 24 - Entrate della Federazione

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione alla Federazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- b) dai contributi annui ordinari stabiliti dal consiglio direttivo;
- c) dai corrispettivi sui servizi svolti dalla Federazione a favore di ogni singolo associato e di terzi;
- d) dai versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di associazioni o di terzi.

Art. 25 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte della Federazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 26 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale iniziale è costituito dall'ammontare delle quote associative e del contributo ordinario dei soci, previsti dal precedente art. 24 al netto delle spese di funzionamento e sarà incrementato nel tempo dal valore dei beni immobili e mobili che potranno essere acquisiti con gli avanzi di gestione.

Art. 27 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte della Federazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 28 - Avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato in un apposito fondo di riserva indivisibile.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati ad aumento del patrimonio della Federazione attraverso il potenziamento delle sue strutture immobili o mobili o il consolidamento ed ampliamento delle sue attività istituzionali.

E', pertanto, esclusa la possibilità di una sua distribuzione fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Federazione che all'atto del suo scioglimento.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni di legge.

Firmato per approvazione

Paolo Morbidoni, Presidente delle Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria

Francesco Antonioli, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

Walter Massa, Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi

Giuseppe Marmo, Presidente della Strada dei vini DOC Castel del Monte

Gregorio Sparacino, Presidente della Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori di Sicilia

Doriano Bui, Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese

Matteo Calzolari, Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dell'Appennino Bolognese

Paolo Menapace, Presidente della Strada del Vino del Soave